

— dall'altro, la Commissione era tenuta a sviluppare il proprio ragionamento in maniera esplicita in quanto, fissando un'aliquota pari a zero per le restituzioni alle esportazioni nel settore del pollame, il regolamento impugnato andava molto oltre i regolamenti precedenti in tale settore.

2) Secondo motivo, diviso in due parti, vertente sulla violazione dell'articolo 164, paragrafo 3, del regolamento unico OCM⁽¹⁾, considerato che la situazione del mercato e il contesto interno e internazionale esistente al momento dell'adozione del regolamento impugnato giustificavano la fissazione di un'aliquota pari a zero per le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame. La ricorrente sostiene che:

— la valutazione della situazione di mercato da parte della Commissione è manifestamente erronea;

— la Commissione non ha manifestamente tenuto conto dei limiti al proprio potere discrezionale per aver preso in considerazione, ai fini dell'adozione del regolamento impugnato, la recente riforma della politica agricola comune e i negoziati in corso nell'ambito dell'OMC, elementi che non figurano tra quelli sommariamente elencati all'articolo 164, paragrafo 3, del regolamento unico OMC.

(¹) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).

Ricorso proposto il 15 ottobre 2013 — Michael Radecki/UAMI — Vamed (AKTIVAMED)

(Causa T-551/13)

(2013/C 367/64)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Michael Radecki (Colonia, Germania) (rappresentanti: C. Menebröcker e V. Töbelmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vamed AG (Vienna, Austria)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare le decisioni della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 18 luglio 2013 (procedimento R 365/2012-1);

— condannare l'UAMI alle proprie spese e a quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «AKTIVAMED» per prodotti e servizi delle classi 5, 11 e 44 — registrazione di marchio comunitario n. 8 958 886

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Vamed AG

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: i marchi figurativi austriaci e la domanda di registrazione internazionale «VAMED» per prodotti e servizi delle classi 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 e 45

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n 207/2009.

Ricorso proposto il 17 ottobre 2013 — European Dynamics Luxembourg e Evropaiki Dynamiki/Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione

(Causa T-553/13)

(2013/C 367/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo) e Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: D. Mabger, avvocato)

Convenuta: Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione di aggiudicazione del 7 agosto 2013 in relazione alla procedura di gara aperta F4E-ADM-0464 (GU 2012/S 213-352451) per l'aggiudicazione del contratto quadro a cascata di servizi intitolato «Servizi relativi alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) Progetti per l'energia da fusione» (GU 2013/S 198-342743);